



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**COPIA**

**Registro Generale n. 47**

**Prot. n. 7038 del 13/08/2025**

**ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**N. 9 DEL 13-08-2025**

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITA' BORGO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ALLA CORTE DELLA REGINA" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 19 AGOSTO 2025.**

**RICHIAMATO** il decreto Sindacale n. 10 del 31-12-2024, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

**PRESO ATTO** della richiesta (prot. n. 6970 del 11-08-2025) avanzata dal Sig. Lamberti Alfonso in qualità di Presidente della Pro Loco di Arquata del Tronto di istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare all'interno del villaggio SAE di "Borgo 1" dalle ore 20.00 del 18-08-2025 alle ore 07.00 del 20-08-2025 in occasione dell'evento "Alla Corte della Regina";

**RICHIAMATA** la deliberazione di giunta comunale n. 40 del 01-04-2025 recante il seguente oggetto: "Esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per manifestazioni o iniziative promosse da associazioni che non hanno fine di lucro, patrocinate dal comune. Esonero imposta di bollo.";

**VALUTATO** indispensabile che, lo svolgimento della festa di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini dei residenti e, dall'altro, consenta lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti;

**RITENUTO** imprescindibile, per garantire lo svolgimento in sicurezza della predetta festa e nel contempo assicurare adeguati livelli di tutela dell'incolumità degli utenti e delle molteplici persone che parteciperanno alla stessa, emettere un provvedimento di limitazione della circolazione e sosta sull'area interessata nei tempi e modi previsti sotto riportati;

**TENUTO CONTO** della vigente disciplina della circolazione sulle strade di cui trattasi;

**CONSIDERATO**, altresì che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento, pertanto i provvedimenti di modifica della

viabilità indicati nel presente atto potranno essere eseguiti solo se gli organizzatori saranno in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, ivi incluse le polizze assicurative, necessarie per lo svolgimento della manifestazione, e se provvederanno all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7, 20, 37, 38, 39, 42 e 43 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e successive modificazioni;

**VISTO** il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa l'adozione delle seguenti disposizioni inerenti al traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione:

**dalle ore 20.00 del giorno 18-08-2025 alle ore 07.00 del 20-08-2025 divieto di sosta con rimozione coatta:**

- **via LARGO ONESI tratto compreso tra ingresso area SAE Borgo 1 (postazione Bancomat) e ingresso AREA MANIFESTAZIONE;**
- **piazza antistante la Chiesa e gli esercizi commerciali dell'area SAE Borgo 1;**
- **piazza e parcheggi retrostanti la Chiesa;**
- **area adibita a parcheggio retrostante SAE nn. B6/1 – B 4/1 – B 2/1 – B 1/1;**
- **area adibita a parcheggio retrostante SAE nn. A9/1 – A9/2 – A9/3;**
- **area adibita a parcheggio adiacente SAE nn. B8/3, B7/3;**

**dalle ore 12.00 alle ore 23.59 del giorno 19-08-2025 divieto di TRANSITO:**

- **via LARGO ONESI tratto compreso tra ingresso area SAE Borgo 1 (POSTAZIONE BANCOMAT) e INGRESSO MANIFESTAZIONE;**
- **INGRESSO AREA SAE "Borgo 1" intersezione con la S.P. n. 129 "Trisungo – Tufo" e INGRESSO MANIFESTAZIONE.**

È fatto obbligo al richiedente, sig. Lamberti Alfonso, di:

- garantire in caso di necessità il passaggio di mezzi di soccorso ed emergenza nell'area interdetta;
- provvedere a propria cura al mantenimento della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione del traffico veicolare opportunamente adattata ed integrata in base allo stato dei luoghi con rispetto agli artt. 7 e 21 del C.d.S. e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei festeggiamenti;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;
- assicurare l'accesso alle proprietà laterali, ai passi carrabili ubicate nel punto d'intervento;
- al momento di ultimazione dei festeggiamenti, o allo scadere della presente ordinanza, tutta la segnaletica temporanea relativa alla chiusura dovrà essere tempestivamente

rimossa, con l'immediato ripristino della segnaletica ordinaria di preavviso e direzione, eventualmente oscurata a causa dei lavori. I segnali temporanei predisposti in ottemperanza del presente provvedimento dovranno essere posizionati senza arrecare danno alla strada e agli utenti della stessa e mantenendo la visibilità per i segnali permanenti. I segnali permanenti eventualmente in contrasto con quelli temporanei dovranno essere rimossi o opportunamente occlusi;

- la riapertura al regolare transito dell'area interdetta potrà avvenire solamente previo ripristino, da parte del richiedente, delle condizioni di transitabilità ai sensi del vigente CDS.
- Qualora i festeggiamenti terminassero in anticipo, l'associazione suddetta dovrà comunicarlo all'Ufficio di Polizia Locale nonché ripristinare in sicurezza il regolare transito veicolare.

### **DEMANDA**

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

### **AUTORIZZA**

Il Servizio di P.L. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l'attuazione di cui sopra qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

### **SOSPENDE**

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

### **AVVISA**

La presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se gli organizzatori saranno in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti.

Rimane altresì espressamente stabilito che questo Settore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione.

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all'effettiva presenza dell'evento che ne ha determinato l'emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico del richiedente in qualità di organizzatore dell'evento.

La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale;

Copia del presente atto è trasmesso a:

- richiedente sig. Lamberto Alfonso;
- Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto e Montegallo;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto per l'apposizione della prescritta segnaletica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

S. Commissario

Dott.ssa Angela Ferretti

